

Proposta N° 236/ Prot. Data 25/06/2015		
---	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione del Commissario Straordinario
 (Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 215 del Reg. Data 25/06/2015	OGGETTO:	DIPENDENTE MESSANA GIOVANNA ORDINANZA ESECUTIVA TRIBUNALE DI TRAPANI N. 1919/2015 – ATTI CONFERMATIVI ED ESECUTIVI
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17,00
 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr.
 Giovanni Amone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta
 Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro
 Ricupati.

Il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: " dipendente MESSANA GIOVANNA , Ordinanza esecutiva Tribunale di Trapani n. 1919/2015. Atti conformativi ed esecutivi".

Attesa e premessa la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia Sez. Palermo n. 2524/2013 che, su ricorso proposto dalla concorrente alle selezioni interne per:

n. 14 posti a tempo indeterminato e part-time di puliziere uffici.

n. 36 posti a tempo indeterminato e part-time di operaio generico

Signora Badalamenti Caterina, impose la riformulazione della graduatoria per titoli al fine di inserire utilmente tra i vincitori la ricorrente in epigrafe in modifica della determinazione di approvazione della graduatoria n. 495 del 02/03/2005, oggetto dell'impugnativa;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della prefata sentenza del Giudice Amministrativo ha dovuto (quale atto obbligatorio e non discrezionale cfr. art. 650 C.P.) riprocedere alla riformulazione delle graduatorie per :

n. 14 posti a tempo indeterminato e part-time di puliziere uffici.

n. 36 posti a tempo indeterminato e part-time di operaio generico

come da allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 16/04/2014, n. 2 del 28/04/2014 e n. 3 del 18/06/2014;

Vista, altresì, la allegata determinazione dirigenziale settore Risorse Umane n. 1466 del 15/07/2014 a mezzo della quale sono state approvate le graduatorie e si è dato termine alla Signora Badalamenti Caterina di esercitare il diritto di opzione perché utilmente inserita in entrambe le graduatorie;

Vista l'allegata nota prot. n. 35709 del 16/07/2014 a mezzo della quale la Sig.ra Badalamenti Caterina ha optato per l'inserimento utile a nomina nella graduatoria del concorso relativo a n. 14 posti di "puliziere uffici" ;

Atteso che, per il rispetto del principio della TASSATIVITA' dei posti messi a concorso nonché di quello del rispetto del generale principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), questa Amministrazione Comunale ha dovuto, con deliberazione n. 283 del 12/08/2014, escludere l'ultimo concorrente utilmente collocato nella graduatoria di "puliziere uffici" Signora Messana Giovanna per inserire, come da prefata sentenza Tar Sicilia, la Sig.ra Badalamenti Caterina;

Atteso che, avverso la deliberazione di G.M. n. 283 del 12/08/2014 la Signora Messana Giovanna ha frapposto ricorso al Tribunale di Trapani in data 20 gennaio 2015 a ministero dell'Avvocato Liboria Orlando;

Atteso che, nel procedimento giudiziale in esame il Comune di Alcamo si è costituito con l'Avvocatura Comunale come da allegata memoria difensiva del 13/02/2015;

Vista l'allegata Ordinanza esecutiva n. 2919/2015 del 21/05/2015 resa dal Tribunale di Trapani che accoglie il ricorso della Signora Messana e dispone:

a. la reintegrazione della ricorrente Sig.ra Messana Giovanna nel posto di lavoro.

b. condanna il Comune di Alcamo al pagamento di una indennità risarcitoria in favore di Messana Giovanna pari all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, oltre oneri riflessi;

c. condanna il Comune di Alcamo al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.500,00, oltre IVA , CPA e spese generali;

Preso atto che all'Ordinanza n. 2919/2015 del tribunale di Trapani Sez. Lavoro va senza indugio data esecuzione (pena la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 650 C.P.) così come questa P.A. ha dovuto a suo tempo dare esecuzione alle statuzioni del Giudice Amministrativo- TAR Sicilia n. 2524/2013 e salve le eventuali impugnative in ragione della assoluta infondatezza della Ordinanza del tribunale di Trapani perché affetta da evidente vizio di travisamento dei fatti;

Attese le competenze della Giunta Municipale ex art. 15 L.R. 44/1991, testo vigente per come integrato dall'art. 13 della L.R. 7/1992;

Visto il vigente O.R.E.L

Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) In esecuzione dell'ordine dato dal Tribunale di Trapani Sez. Lavoro giusta ordinanza esecutiva n. 2919/2015, reintegrare nel posto di "pulziere uffici" cat. giuridica "A" di cui al CCNL – Comparto Autonomie Locali del 31/03/1999, la sig.ra Messina Giovanna nata in Alcamo il 16/10/1957;
- 2) Mandare al Settore Risorse Umane per la stipula del contratto di lavoro, per i conseguenti impegni di spesa e per la piu' corretta esecuzione delle statuizioni tutte portate dalla Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani n. 2919/2015;
- 3) Mandare al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 4) Riservarsi di proporre impugnativa avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro n. 2919/2015 perché palesemente viziata da erronea motivazione e travisamento dei fatti;

Il responsabile del Procedimento
d.sca F.sca Chirchirillo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: " dipendente MESSANA GIOVANNA . Ordinanza esecutiva Tribunale di Trapani n. 1919/2015. Atti conformativi ed esecutivi"
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visti eventuali leggi di settore :
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: _ dipendente MESSANA GIOVANNA . Ordinanza esecutiva Tribunale di Trapani n. 1919/2015. Atti conformativi ed esecutivi

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

*
Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: dipendente MESSANA GIOVANNA . Ordinanza esecutiva Tribunale di Trapani n. 1919/2015. Atti conformativi ed esecutivi**

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane .

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 24/06/2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

25 GIU 2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

1

STUDIO LEGALE
V.V. PIETRO MARIA VITIELLO
via Sant'Oliva, 30 - Tel. 0924 508381
91011 ALCAMO (TP)

STUDIO LEGALE
V.V. PIETRO MARIA VITIELLO
via Sant'Oliva, 30 - Tel. 0924 508381
91011 ALCAMO (TP)



Città
Seppia - Ogliastro
Spedale

N. 2524/13 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2005 REG.RIC.



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 12566 del 28 FEB. 2014
Assog. al Settore 12566
28 FEB 2014 28 FEB 2014

Contro
la sentenza
del Tribunale
di Alcamo
del 28/1/2014
in materia
di
responsabilità
amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

ricorso numero di registro generale 1169 del 2005, proposto da
Caterina, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Maria Vitiello,
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Spedale sito in
Alcamo, via M.Se di Villabianca n. 175;

contro

Comune di Alcamo;

nei confronti di

signora Rosaria Maria, Saccaro Francesca, Adragna Salvatore;

per l'annullamento in parte qua della determina dirigenziale - settore
organizzazione del personale n. 475 del 2.3.2005 di approvazione della
graduatoria di un concorso per la selezione di n. 36 operai generici a
tempo indeterminato e di n. 14 pulzieri uffici a tempo indeterminato,
emessa con deliberazione di g.c. n. 280 del 10.11.2004, nonché di tutti

RS

*gli atti presupposti, antecedenti, susseguenti e consequenziali,
segnatamente della nota prot. n. 55439 del 18.11.2004, a firma del capo
di gabinetto del sindaco;*

nonché per l'annullamento della nota del Comune di Alcamo – Settore Affari del Personale, prot. n. 801 del 22.2.2005, notificata il 24.2.2005, attraverso cui, in punto di riconoscimento dei requisiti di A.S.U. presso il Comune di Alcamo (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n. 14 pulzieri), ed in punto di riconoscimento del requisito dello svolgimento di mansioni uguali od analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n. 36 operai generici), non è stato accolto il ricorso proposto in via amministrativa dall'odierna ricorrente in data 5.1.2005, avverso la sopra citata graduatoria, mentre con il medesimo atto è stato riconosciuto alla ricorrente il requisito dello svolgimento di mansioni uguali od analoghe (con riferimento alla graduatoria per la selezione di n. 36 operai generici), ma in definitiva non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita all'8° della graduatoria del primo (anziché al 115°) ed al 17° posto della graduatoria del secondo (anziché al 75°)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Pier Luigi

Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e alle controinteressate in epigrafe indicate e depositato il 21 maggio 2005, la ricorrente, premesso di avere partecipato al concorso di cui al bando approvato con deliberazione n. 280 del 10 novembre 2004, per la selezione di n. 50 posti di cat. A riservati ai lavoratori in attività socialmente utili e ai lavoratori impegnati con contratti a tempo determinato ex artt. 11 e 12 L.R. 85/1995, di cui n. 14 unità per il profilo professionale "pulizieri uffici" e n. 36 unità per il profilo "operaio generico"; che, secondo la *lex specialis* (art. 2), potevano partecipare alla selezione i concorrenti che fossero utilizzati in attività socialmente utili ovvero contrattisti di diritto privato ex legge regionale 85 del 1995, in possesso della qualifica e/o professionalità necessaria per il relativo profilo per cui si concorreva; che essa, in quanto lavoratrice A.S.U. della Coop. "La Civetta" a.r.l., con nota del Comune di Alcamo era stata avviata al Settore politiche sociali e da questo assegnata presso l'asilo nido comunale "Salgari", con le funzioni di ausiliario; che, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, avrebbe dovuto qualificarsi all'8° posto della graduatoria per la selezione di n. 14 pulizieri e al 17° posto per quella di operai generici; che, tuttavia, si era classificata al 115° posto della prima e al 75° della seconda, non essendole stato riconosciuto il requisito di A.S.U., in quanto dipendente da una cooperativa anziché dallo stesso Comune; che aveva proposto ricorso in via gerarchica per la modifica della graduatoria, evidenziando come la circolare assessoriale invocata dall'Amministrazione non distingue tra dipendenti dal Comune o da altri soggetti, avendo riguardo



L'ESTENSORE
Pietro Tomasi

IL PRESIDENTE
Ugo Miele

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 20 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Ugo Miele

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

si spedisce in data odierna il presente titolo in forme prescritte
con la seguente formula:
«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti
gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darsi
assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,
quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Pietro Maria Di Tello
ed a favore di Beolalimenti Caporaso

si compone di n. 5 Feccola più questa
Palermo, il 11 FEB 2014



Copia contornata per notifica che si rilascia a richiesta
dell'avv. Pietro Maria Di Tello
ed a favore di Beolalimenti Caporaso

si compone di n. 5

Comune di Alcamo in persona del Giudice fu. Teodoro
Pietro Cialla - Pal. di Cat.

È man. del segg. Pen. le
Dot. C. Rimpatri

Alcamo, 28/02/14

Giulia Silvano
Ufficiale Giudiziaria

3

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. *Att* I.A.G. DEL 10 LUG 2014

Proposte 383/2014



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE - UFFICIO GIURIDICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01466

N. DEL 15 LUG, 2014

Oggetto: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N.50 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE RISERVATO AI LAVORATORI A.S.U. E CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO. ESITI CONFORMATIVI DELLA SENTENZA T.A.R. SICILIA N.2524/2013. APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione	data	Il Responsabile
-----------------	------	-----------------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premessa la sentenza T.A.R. Sicilia n.2526/2013 che, su ricorso proposto dalla concorrente alla selezione de quo Sig.ra Badalamenti Caterina, lavoratrice ASU avviata al lavoro dalla Coop. La Civetta, ma in servizio al tempo presso il Comune di Alcamo Settore Politiche Sociali – Asilo E. Salgari, impone la riformulazione della graduatoria per titoli al fine di inserire utilmente tra i vincitori la ricorrente in epigrafe a modifica della determinazione n.495 del 02/03/2005, oggetto di impugnativa;
- Vista la determinazione sindacale n.30 del 4 Aprile 2014 a mezzo della quale si è proceduto alla nomina della Commissione di selezione incaricata di conformare la graduatoria per titoli alle statuizioni della sentenza T.A.R. Sicilia 2425/2013;
- Visti gli allegati verbali n.1 del 16/04/2014, n.2 del 28/04/2014 e n.3 del 18/06/2014 della Commissione di valutazione e le parimenti allegate graduatorie:
 - a) Per n.14 posti a tempo indeterminato e part-time di puliziere uffici;
 - b) Per n.36 posti a tempo indeterminato e part-time di operaio generico;
- Dato atto che la Sig.ra Badalamenti Caterina risulta utilmente collocata in entrambe le graduatorie, ragion per cui occorre richiedere alla stessa l'esercizio del diritto di opzione al fine di determinare l'esclusione dell'ultimo classificato;
- Visto l'art.107 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) A parziale modifica ed integrazione della determinazione del Settore Personale n.475 del 2/3/2005, approvare le nuove graduatorie in allegato:
 - a) Per n.14 posti a tempo indeterminato e part-time di puliziere uffici;
 - b) Per n.36 posti a tempo indeterminato e part-time di operaio generico;
- 2) Riservarsi di procedere, con successiva deliberazione giuntale, all'esclusione dell'ultimo classificato all'esito dell'esercizio del diritto di opzione da parte della Sig.ra Badalamenti Caterina, utilmente collocata in entrambe le graduatorie nonché alla nomina della predetta nel posto prefato;
- 3) Mandare ai Servizi Finanziari per l'attestazione di regolarità contabile;
- 4) Pubblicare nelle forme di legge sul sito www.comune.alcamo.tp.it.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Avv. Marco Cascio -

CITTA' DI ALCAMO
SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE

VERBALE N.1

Oggetto: Bando di selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale riservato a tutta la platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt.11 e 12 L.R. 85/95. - Sentenza T.A.R. n.2524 del 20 Dicembre 2013 - Riapertura procedura concorsuale.

Addi 16 Aprile 2014, ore 16.00 e seguenti, presso il Settore Risorse Umane,

P R E M E S S A

- la sentenza del T.A.R. Sicilia n.2524/2013 che interviene nella procedura concorsuale in esame su ricorso della Sig.ra Badalamenti Caterina e che, nella sostanza, impone a questa Pubblica Amministrazione azione conformativa ed esecutiva del dispositivo nella parte in cui, nella precedente graduatoria approvata con determina dirigenziale n.475 del 02/03/2005, non è stato correttamente ed adeguatamente valutato il servizio prestato dalla ricorrente quale lavoratrice impegnata in A.S.U. (attività socialmente utili) presso il Comune di Alcamo ed alle dipendenze della Coop. "LA CIVETTA" a r.l.;
 - la determina sindacale n.30 del 4/04/2014 di nomina della presente Commissione;
- Sono presenti;
- Dr. Cascio Marco - Dirigente del Settore Affari Generali - Risorse Umane
 - D.ssa Chirchirillo Francesca - V/ Dirigente del Settore Affari Generali - Risorse Umane
 - Sig. Romano Pietro - Capo Servizio del Settore Affari Generali - Risorse Umane
 - Sig.ra Nicastri Giovanna - dipendente del Settore Affari Generali con funzioni di segretaria verbalizzante.

La Commissione, preliminarmente, nomina Presidente della Commissione il Dr. Marco Cascio con funzioni di coordinamento dei lavori.

La Commissione, visti gli atti soprarichiamati, acquisita la determinazione del settore Personale n.475 del 2 Marzo 2005 che approva la graduatoria definitiva, si riserva il più approfondito riesame degli atti di selezione e si aggiorna per la data del 28 Aprile 2014 ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto

CITTA' DI ALCAMO
SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE

VERBALE N.2

Oggetto: Bando di selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale riservato a tutta la platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt.11 e 12 L.R. 85/95. – Sentenza T.A.R. n.2524 del 20 Dicembre 2013 – Riapertura procedura concorsuale.

Addi 28 Aprile 2014, ore 16,00 e seguenti, presso il Settore Risorse Umane, si riunisce la Commissione nel suo plenum.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto che tanto nella graduatoria relativa a n.14 pulizieri che in quella relativa a n.36 operai generici erano presenti e sono risultati vincitori diverse unità medio tempore deceduti, collocati a riposo e/o trasferiti presso altri Enti e precisamente:

- Sig. Bosco Antonino, Sig.ra Amodeo Maria, Sig. Granone Salvatore, Sig. Milana Vito, Sig. D'Angelo Tommaso, Sig.ra Vitello Gaetana, Sig.ra Mancuso Anna Maria, Sig.ra Leale Maria, Sig. Miciletto Francesco Paolo, Sig. Bologna Giuseppe, Sig. Milazzo Gaetano, Sig. Amato Vincenzo, determina di rivolgere parere legale pro-veritate alla Avvocatura Comunale al fine di conoscere se risponde a criteri di legalità collocare utilmente nelle presenti graduatorie la ricorrente Sig.ra Badalamenti Caterina in surroga di un soggetto già collocato a riposo e/o trasferito.

La Commissione demanda al Presidente la formulazione della richiesta di parere all'esito del quale tornerà a riunirsi per le determinazioni del caso.

Letto, confermato e sottoscritto.

CITTA' DI ALCAMO
SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE

VERBALE N.3

Oggetto: Bando di selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale riservato a tutta la platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt.11 e 12 L.R. 85/95. – Sentenza T.A.R. n.2524 del 20 Dicembre 2013 – Riapertura procedura concorsuale,

Addì 18 Giugno 2014, ore 9,30 e seguenti, presso il Settore Risorse Umane, si riunisce la Commissione nel suo plenum,

La Commissione, facendo seguito alla richiesta di parere legale formulata con nota prot.9076 del 29/04/2014, prende in esame l'allegato parere pro-veritate reso dal dirigente dell'Avvocatura Comunale Avv. Mistretta in data 4/06/2014 prot. 12184/2014.

Di conseguenza, così come suggerito dall'Avvocatura, procede alla riformulazione delle n.2 graduatorie per:

- 1) N.14 posti a tempo indeterminato part-time di pulizieri uffici di cui n.3 riservati alle categorie protette ex lege n.68/1999;
- 2) N.36 posti a tempo indeterminato part-time di operaio generico, di cui n.7 riservati alle categorie protette ex lege n.68/1999,

ritenendo utile, così come disposto in citata sentenza TAR Sicilia n.2524/2013, il servizio prestato dalla Sig.ra Badalamenti Caterina quale lavoratrice socialmente utile presso il Comune di Alcamo (Settore politiche Sociali) sebbene avviata dalla Soc. Coop. LA CIVETTA.

Per l'effetto ed in armonia con le disposizioni di cui alla Circolare Assessorato Regionale Enti Locali n.20/2002 AG e di quelle dei bandi di selezione de quibus si riformulano le suddette graduatorie, in riforma di quelle approvate con determinazione n.475/2005 del Settore Organizzazione e Personale nel modo seguente:

All. A – Graduatoria della selezione per n.14 posti a tempo indeterminato di pulizieri uffici di cui 3 riservati ai sensi della L.68/1999;


All. B – Graduatoria della selezione per n.36 posti a tempo indeterminato di operai generici di cui 7 riservati ai sensi della L.68/1999.

Conseguentemente si dà atto che la Sig.ra Badalamenti Caterina viene collocata al posto n.9 della graduatoria per n.14 pulizieri uffici ed al posto n.17 della graduatoria per n.36 operai generici, entrambi utili per la nomina nel posto che la Sig.ra Badalamenti vorrà prescegliere.

- () - U

Ragion per cui, la Commissione, riformulate le graduatorie in oggetto in ottemperanza alla sentenza TAR Sicilia n.2524/2013, domanda al Settore Risorse Umane per l'interpello nei confronti della Sig.ra Badalamenti per l'opzione della graduatoria prescelta e per i conseguenziali atti gestionali (nomina nel posto prescelto, esclusione dell'ultimo classificato etc.....)

Letto, confermato e sottoscritto.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Giacca'. Above the signature, there is a faint, circular stamp or seal, possibly an official seal, though its details are not clearly legible. The signature is written in a cursive style.

Graduatoria della selezione per 14 posti a tempo indeterminato di Pulizieri Uffici, di cui 3 riservati ai sensi della L.68/99

	Cognome	Nome	Disponibilità stipula contratti	ASU c/o Comune di Alcamo	Possesso della Professionalità	Mansioni uguali o analoghe	Data di nascita	Carico familiare	RISERVA L. 68/99	NOTE
1	AMODEO	MARIA	SI	SI	SI	SI	25/10/1947	0	SI	OPTA PER OPERAIO GENERICO
2	SALERNO	SALVATORE	SI	SI	SI	SI	01/01/1949	3		OPTA PER OPERAIO GENERICO
3	GIULLIANO	LUIGINA	SI	SI	SI	SI	10/01/1949	1		
4	BOSCO	ANTONINO	SI	SI	SI	SI	28/02/1949	0		OPTA PER OPERAI GENERICO
5	DI STEFANO	VITA	SI	SI	SI	SI	20/11/1950	0		
6	CIACIO	ANTONINA	SI	SI	SI	SI	12/12/1950	2		
7	MILANA	VITO	SI	SI	SI	SI	07/01/1953	2		OPTA PER OPERAIO GENERICO
8	GRANONE	SALVATORE	SI	SI	SI	SI	24/10/1953	1		OPTA PER OPERAIO GENERICO
9	BADALAMENTI	CATERINA	SI	SI	SI	SI	01/11/1953	0		
10	CANNONE	ROSARIA MARIA	SI	SI	SI	SI	05/01/1954	1		
11	PERNA	ANTONINO	SI	SI	SI	SI	13/09/1954	3		OPTA PER OPERAIO GENERICO
12	DI GAETANO	GIOVANNI	SI	SI	SI	SI	29/10/1954	2		
13	RENDA	GIUSEPPA	SI	SI	SI	SI	08/03/1955	0		OPTA PER OPERAIO GENERICO
14	VIOLA	VITO	SI	SI	SI	SI	10/08/1955	4		
15	D'ANGELO	TOMMASO	SI	SI	SI	SI	19/01/1956	2		OPTA PER OPERAIO GENERICO
16	SACCARO	FRANCESCA	SI	SI	SI	SI	22/01/1956	4		
17	CARADONNA	ANTONINA	SI	SI	SI	SI	26/04/1956	0		OPTA PER OPERAIO GENERICO
18	PARATORE	GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	21/08/1956	2		
19	ADAMO	MARIA	SI	SI	SI	SI	20/09/1956	2		
20	SACCARO	BRIGIDA	SI	SI	SI	SI	13/03/1957	3		
21	GUASTELLA	SEBASTIANA	SI	SI	SI	SI	20/03/1957	4		OPTA PER OPERAIO GENERICO
22	COTTONE	ANGELA	SI	SI	SI	SI	13/07/1957	1		OPTA PER OPERAIO GENERICO
23	D'ANGELO	ANTONIO	SI	SI	SI	SI	04/09/1957	3		OPTA PER OPERAIO GENERICO
24	MESSANA	GIOVANNA	SI	SI	SI	SI	16/10/1957	2		

1129

[Handwritten signature]

25	PIZZITOLA	FRANCESCA	SI	SI	SI	SI	SI	23/11/1958	0		
26	LOMBARDO	PAOLA	SI	SI	SI	SI	19/01/1959	2			
27	CARDINALE	FRANCESCO	SI	SI	SI	SI	23/02/1959	0	SI		
28	D'ALCAMO	GIOVANNA	SI	SI	SI	SI	22/05/1959	0			
29	DITTA	VINCENZA	SI	SI	SI	SI	30/10/1959	0	SI	OPTA PER OPERAIO GENERICO	
30	FINAZZO	CATERINA	SI	SI	SI	SI	24/11/1959	0			
31	ACCURSO	FRANCESCA ALBA	SI	SI	SI	SI	18/02/1960	3			
32	BENENATI	FRANCESCO	SI	SI	SI	SI	24/02/1960	3			
33	PIZZITOLA	MARIA	SI	SI	SI	SI	01/06/1960	2	SI	OPTA PER OPERAIO GENERICO	
34	VITELLO	GAETANA	SI	SI	SI	SI	14/11/1961	0			
35	DI STEFANO	ANTONINO	SI	SI	SI	SI	06/02/1962	3			
36	MANCUSO	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	01/02/1963	2			
37	PELLERITO	EMANUELA	SI	SI	SI	SI	28/03/1963	4			
38	LEALE	MARIA	SI	SI	SI	SI	17/07/1963	0			
39	LOMBARDO	MICHELE	SI	SI	SI	SI	10/02/1964	0			
40	VESCO	MARIA GRAZIA	SI	SI	SI	SI	12/04/1964	0			
41	CASSARA'	MARIA PATRIZIA	SI	SI	SI	SI	22/08/1964	4			
42	CRISTINA	NICOLO	SI	SI	SI	SI	01/04/1965	3			
43	GRIMAUDDO	IGNAZIO	SI	SI	SI	SI	01/11/1965	3			
44	VULTAGGIO	ROSANNA	SI	SI	SI	SI	22/12/1965	0			
45	CRUCIATA	MARIA	SI	SI	SI	SI	29/12/1965	4			
46	GERVASI	ANTONINO	SI	SI	SI	SI	19/02/1966	0			
47	DI GRGORIO	ROSALIA	SI	SI	SI	SI	22/06/1966	0			
48	GIACOPELLI	ANTONINA	SI	SI	SI	SI	29/08/1966	2			
49	RENDA	GIROLAMO	SI	SI	SI	SI	06/09/1966	2			
50	CORACI	GIUSEPPA	SI	SI	SI	SI	29/09/1966	0			
51	ORLANDO	LUDOVICO	SI	SI	SI	SI	07/11/1966	0	SI		
52	CORACI	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	20/12/1966	3			
53	FERRITO	SAVERIO	SI	SI	SI	SI	21/01/1967	1			
54	LIPARI	GRAZIA	SI	SI	SI	SI	05/03/1967	0			
55	CATANZARO	MARIA GIUSEPPA	SI	SI	SI	SI	23/06/1967	0			
56	PANICELLO	MARIA BRUNA	SI	SI	SI	SI	11/08/1967	4			
57	LOMBARDO	MARIA	SI	SI	SI	SI	16/07/1968	2			

[Handwritten signature and initials]

58	STELLINO	ANTONINA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	01/01/1969	3		
59	PIRRONE	PASQUALE	SI	SI	SI	SI	SI	20/03/1969	4		
60	LENTINI	ANTONINA	SI	SI	SI	SI	SI	29/04/1969	4		
61	NICOLOSI	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	12/10/1969	3		
62	SCURTO	VITALBA	SI	SI	SI	SI	SI	06/08/1972	1		
63	SUPPA	PIETRA	SI	SI	SI	SI	SI	31/10/1972	4		
64	VACCARO	GIOVANNI	SI	SI	SI	SI	SI	10/05/1948	2		
65	CALDARELLA	LUDOVICO	SI	SI	SI	SI	SI	25/06/1952	3		
66	ADRAGNA	SALVATORE	SI	SI	SI	SI	SI	01/12/1957	2		
67	MISTRETTA	VINCENZO	SI	SI	SI	SI	SI	15/01/1960	3		
68	REGINA	GASPARE	SI	SI	SI	SI	SI	17/02/1961	5		
69	MARTINO	PAOLA	SI	SI	SI	SI	SI	16/04/1961	2		
70	MELODIA	BEATRICE	SI	SI	SI	SI	SI	13/09/1962	3		
71	LEONARDI	ANGELO	SI	SI	SI	SI	SI	11/01/1963	3		
72	CANGELOSI	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	13/03/1963	2		
73	VARVARO	ANNA MARIA RITA	SI	SI	SI	SI	SI	19/04/1963	0		
74	LO MONACO	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI	SI	SI	29/05/1963	0		
75	BONGIOVANNI	VINCENZA	SI	SI	SI	SI	SI	11/10/1963	0		
76	ZAPPATA	CALOGERA	SI	SI	SI	SI	SI	14/01/1964	1	SI	
77	PAGLINO	ANTONINNA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	13/02/1964	0		
78	ADAMO	SAVERIA	SI	SI	SI	SI	SI	18/03/1964	0		
79	BERTOLINO	MARIA GISELLA	SI	SI	SI	SI	SI	15/06/1964	0		
80	CIACIO	ANNA	SI	SI	SI	SI	SI	02/09/1964	0		
81	LIPARI	GIOVANNA	SI	SI	SI	SI	SI	24/05/1965	0		
82	AGNELLO	GIOACCHINO	SI	SI	SI	SI	SI	10/06/1965	4		
83	LIPARI	FRANCESCA	SI	SI	SI	SI	SI	30/06/1965	4		
84	DI GAETANO	ANDREA	SI	SI	SI	SI	SI	07/11/1965	4		
85	GALBO	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	10/01/1966	0		
86	GIORLANDO	MARIA MARTA	SI	SI	SI	SI	SI	10/05/1966	0		
87	TAMBURELLO	GIACOMA	SI	SI	SI	SI	SI	02/07/1966	0		
88	IMPELLIZZERI	ANNA	SI	SI	SI	SI	SI	03/12/1966	3		
89	RIMI	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	02/02/1967	2		
90	ARDUINO	ROSA	SI	SI	SI	SI	SI	18/03/1967	0		

[Handwritten signature]

91	ABATE	ANNALISA	SI	SI	SI	09/04/1967	0		
92	RENDA	CALCEDONIA	SI	SI	SI	23/07/1967	2		
93	TROVATO	LIDIA	SI	SI	SI	15/09/1967	3		
94	ADAMO	MELCHIORRE	SI	SI	SI	27/11/1967	0		
95	TARTAMELLA	LIBORIA	SI	SI	SI	30/01/1968	0		
96	CACCIATORE	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI	13/04/1968	2		
97	DUCA	LEONARDO	SI	SI	SI	15/04/1968	1		
98	MALTESE	FRANCESCA	SI	SI	SI	27/09/1968	3		
99	CALANDRINO	GIUSEPPA	SI	SI	SI	28/10/1968	0		
100	ETERNO	GASPARE	SI	SI	SI	26/11/1968	1		
101	MANCUSO	LAURA	SI	SI	SI	18/01/1969	0		
102	CASSARA'	ANTONINA	SI	SI	SI	04/05/1969	2		
103	MALTESE	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI	11/05/1969	3		
104	ARDUINO	MARIA	SI	SI	SI	17/08/1969	0		
105	LIPARI	ADRIANA	SI	SI	SI	31/01/1970	2		
106	DOMINGO	MARIA ANTONELLA	SI	SI	SI	28/10/1970	0		
107	CAMPO	ADELAIDE	SI	SI	SI	04/08/1971	0		
108	MULE'	FABIO	SI	SI	SI	28/10/1971	0		
109	ASTA	BERNARDO	SI	SI	SI	28/12/1971	1		
110	CRUCIATA	GELTRUDE	SI	SI	SI	30/12/1971	3		
111	SALASSO	MARZIA DOMENICA	SI	SI	SI	30/01/1972	1		
112	PIPTONE	SALVATORE	SI	SI	SI	06/03/1972	0		
113	MULE'	ELENA	SI	SI	SI	23/10/1972	4		
114	BATTAGLIA	LIBERIA	SI	SI	SI	18/11/1972	4		
115	LAMPASONA	PATRIZIA	SI	SI	SI	25/02/1975	3		
116	CARUANA	ROSA	SI	SI	SI	23/05/1962	0		
117	PITO'	FRANCESCA MARIA	SI	SI	SI	21/10/1964	2		
118	CRUCIATA	SEBASTIANA	SI	SI	SI	05/11/1964	2		
119	PIPTONE	MARGHERITA	SI	SI	SI	22/11/1964	0		
120	CAPPERO	FRANCESCA	SI	SI	SI	30/10/1966	0		
121	SUCAMELI	MARIA VINCENZA	SI	SI	SI	02/03/1967	1		
122	BONVENTRE	MARIA GRAZIA	SI	SI	SI	10/08/1968	0		
123	SCIACCA	CATERINA	SI	SI	SI	27/04/1969	3		

Handwritten signature and date:
 11/11/1973

124	TUSA	MARIA	SI		SI			03/07/1970	1		
125	ABATE	RITA ANNA	SI		SI			18/04/1971	0		
126	CURTO	ANNA MARIA	SI		SI			05/04/1972	0		
127	GILONA	GIUSEPPINA	SI		SI			16/09/1972	4		
128	PARRINO	FRANCESCA	SI		SI			16/05/1973	0		
129	MANNINA	GIOVANNA	SI		SI			07/10/1974	2		
130	CAMMARATA	CATERINA	SI		SI			24/07/1975	0		
131	PAPANIA	ANTONINO	SI		SI			30/07/1975	0		
132	FERRIGNO	DOMENICA	SI		SI			02/03/1976	2		
133	VENTIMIGLIA	LUISA	SI		SI			13/09/1976	0		
134	LUCCHESE	VINCENZA	SI		SI			04/08/1955	2		
135	ORLANDO	MARIA	SI		SI			21/03/1956	0		
136	BONVENTRE	VINCENZA	SI		SI			11/07/1958	0		
137	ADRAGNA	OLIVA	SI		SI			04/01/1959	0		
138	SAVALLO	ANTONINA	SI		SI			08/09/1961	0		
139	PIRRONE	CONCETTA	SI		SI			26/02/1962	2		
140	LA ROCCA	VITA	SI		SI			23/10/1965	0		
141	MISTRETTA	FRANCESCA	SI		SI			04/05/1966	0		
142	ARENA	FRANCESCA	SI		SI			05/02/1967	0		
143	ORLANDO	MARIA	SI		SI			10/04/1967	3		
144	PIRRONE	FRANCESCA	SI		SI			15/05/1967	0		
145	D'ANGELO	NUNZIO	SI		SI			15/05/1967	0		
146	VULTAGGIO	MARIANNA	SI		SI			24/11/1967	0		
147	LA ROCCA	MARIA GRAZIA	SI		SI			07/03/1968	0		
148	FILIPPI	ANTONINA	SI		SI			29/03/1968	1		
149	RIZZO	PIETRA	SI		SI			04/05/1968	0		
150	RUISI	MARIA	SI		SI			14/08/1968	4		
151	DI CHIARA	FRANCESCA	SI		SI			11/12/1968	0		
152	BONANNO	ANNA MARIA	SI		SI			16/01/1969	4		
153	PIZZITOLA	GIUSEPPA	SI		SI			21/03/1969	0		
154	CASSARA'	CATERINA	SI		SI			30/04/1969	2		
155	PIZZITOLA	GENOVEFFA	SI		SI			12/08/1969	0		
156	COPPOLA	VITALBA	SI		SI			29/12/1969	0		

Handwritten signature and date:
 11/12/1968

157	CALANDRINO	GIUSEPPA	SI		SI		06/04/1970	0		
158	TERRAGLIA	ANGELA	SI		SI		17/05/1970	0		
159	BONGIOVANNI	ALBINA MARIA	SI		SI		23/05/1970	2		
160	ZANCA	MARIA SOCCORSA	SI		SI		23/06/1970	0		
161	PIPITONE	MARIA LINDA	SI		SI		22/08/1970	0		
162	BONGIOVANNI	CATERINA	SI		SI		13/10/1970	3		
163	GRILLO	ANNA VINCENZA	SI		SI		16/11/1970	0		
164	MESSANA	ANGELA	SI		SI		18/12/1970	0		
165	MESSANA	GIOVANNA	SI		SI		10/01/1971	0		
166	FILIPPI	GIUSEPPA	SI		SI		16/01/1971			
167	LOMBARDO	ELEONORA	SI		SI		29/01/1971	0		
168	TORINO	MARIA	SI		SI		27/02/1971	3		
169	RENDA	VINCENZA	SI		SI		13/01/1972	0		
170	MANISCALCHI	GIOVANNA	SI		SI		12/04/1972	0		
171	COPPOLA	ANNA	SI		SI		04/08/1972	0		
172	ARCILESI	MARISA	SI		SI		02/01/1973	0		
173	ACCARDO	ROSA	SI		SI		05/08/1973	0		
174	VILARDI	GIACOMA	SI		SI		18/09/1973	4		
175	PECORARO	CATERINA	SI		SI		30/12/1973	0		
176	STORNELLO	SAVERIA	SI		SI		28/03/1974	0		
177	COSTA	NADIA MARIA	SI		SI		06/06/1974	1		
178	PIZZITOLA	DANIELA	SI		SI		27/11/1974	0		
179	DI LIBERTO	MARIA GRAZIA	SI		SI		12/12/1974	2		
180	CASSARA'	LAURA MARIA GRAZIA	SI		SI		23/01/1975	0		
181	FILIPPI	MARIA LUISA	SI		SI		31/07/1975	0		
182	RE	SANDRA LUANA	SI		SI		05/08/1975	0		
183	MANISCALCHI	SANTA	SI		SI		23/08/1976	3		
184	PICCICHE'	KATTIA	SI		SI		17/04/1977	1		

[Handwritten signature]

**GRADUTORIA DELLA SELEZIONE PER 36 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI OPERAI
GENERICI, DI CUI 7 RISERVATI AI SENSI L. 68/99**

	Cognome	Nome	Disponibilità stipulata contratti	ASU c/o Comune di Alcamo	Possesso della Professionalità	Mansioni uguali o analoghe	Data di nascita	Carico familiare	RISERVA L. 68/99	NOTE
1	MICILETTO	FRANCESCO PAOLO	si	si	si	si	29/01/1943	0		
2	CALVARUSO	VINCENZO	si	si	si	si	09/02/1943	3		
3	BOLOGNA	GIUSEPPE	si	si	si	si	20/04/1945	0		
4	SALERNO	SALVATORE	si	si	si	si	01/01/1949	3		
5	GIULIANO	LUIGINA	si	si	si	si	10/01/1949	1		OPTA PER PULIZIERE
6	BOSCO	ANTONINO	si	si	si	si	28/02/1949	0		
7	MILAZZO	GAETANO	si	si	si	si	11/11/1949	3		
8	DI STEFANO	VITA	si	si	si	si	20/11/1950	0		OPTA PER PULIZIERE
9	AMATO	VINCENZO	si	si	si	si	01/12/1950	3		
10	CIACIO	ANTONINA	si	si	si	si	12/12/1950	2		OPTA PER PULIZIERE
11	GRIMAUDDO	GIUSEPPE	si	si	si	si	05/04/1952	0		
12	CALDARELLA	LUDOVICO	si	si	si	si	25/06/1952	3		
13	ADRAGNA	GIUSEPPE	si	si	si	si	30/09/1952	1		
14	MILANA	VITO	si	si	si	si	07/01/1953	2		
15	RANERI	ANTONINO	si	si	si	si	01/07/1953	0		
16	GRANONE	SALVATORE	si	si	si	si	24/10/1953	1		
17	BADALAMENTI	CATERINA	si	si	si	si	01/11/1953	0		
18	CANNONE	ROSARIA MARIA	si	si	si	si	05/01/1954	1		OPTA PER PULIZIERE
19	PERNA	ANTONINO	si	si	si	si	13/09/1954	3		
20	DI GAETANO	GIOVANNI	si	si	si	si	29/10/1954	2		
21	RENDA	GIUSEPPA	si	si	si	si	08/03/1955	2		
22	PERRICONE	GIUSEPPE	si	si	si	si	19/04/1955	4		
23	AGNELLO	GIOACCHINO	si	si	si	si	10/06/1955	4		
24	CANGEOSI	MELCHIORE	si	si	si	si	04/09/1955	2		

[Handwritten signature]

25	STABILE	VINCENZO	SI	08/12/1955	3								
26	D'ANGELO	TOMMASO	SI	19/01/1956	2								
27	SACCARO	FRANCESCA	SI	22/01/1956	4		OPTA PER PULIZIERE						
28	ADAMO	LIBORIO	SI	22/01/1956	2								
29	GRIMAUDDO	VINCENZO	SI	10/02/1956	3								
30	CARADONNA	ANTONINA	SI	26/04/1956	0								
31	PARATORE	GIUSEPPE	SI	21/08/1956	2		OPTA PER PULIZIERE						
32	ADAMO	MARIA	SI	20/09/1956	2		OPTA PER PULIZIERE						
33	SACCARO	BRIGIDA	SI	13/03/1957	3		OPTA PER PULIZIERE						
34	GUASTELLA	SEBASTIANA	SI	20/03/1957	4								
35	COTTONE	ANGELA	SI	13/07/1957	1								
36	D'ANGELO	ANTONINO	SI	04/09/1957	3								
37	MASSANA	GIOVANNA	SI	16/10/1957	2		OPTA PER PULIZIERE						
38	ADRAGNA	SALVATORE	SI	01/12/1957	2								
39	LIPARI	ONOFRIO	SI	19/03/1958	5								
40	VICARI	SALVATORE	SI	28/03/1958	3								
41	ACCARDI	VINCENZO	SI	17/11/1958	4								
42	PIZZITOLA	FRANCESCA	SI	23/11/1958	0								
43	IMPASTATO	MARCO	SI	01/01/1959	3	SI							
44	LOMBARDO	PAOLA	SI	19/01/1959	2								
45	D'ALCAMO	GIOVANNA	SI	22/05/1959	0								
46	DITTA	VINCENZA	SI	30/10/1959	0								
47	FINAZZO	CATERINA	SI	24/11/1959	0								
48	D'ALCAMO	MARIANO	SI	08/01/1960	3								
49	MISTRETTA	VINCENZO	SI	15/01/1960	3								
50	BENENATI	FRANCESCO	SI	24/02/1960	3								
51	SPADONE	GIUSEPPE	SI	21/03/1960	3	SI							
52	PIZZITOLA	MARIA	SI	01/06/1960	2	SI							
53	AGUANNO	MARIANO	SI	04/01/1961	3								
54	REGINA	GASPARE	SI	17/02/1961	5								
55	PIPITONE	FILIPPO	SI	26/03/1961	3								
56	DI STEFANO	ANTONINO	SI	06/02/1962	3								
57	MESSANA	ALESSANDRO	SI	14/11/1962	1								

[Handwritten signature]

58	LEALE	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	17/07/1963	0		
59	LOMBARDO	MICHELE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/02/1964	0		
60	ADAMO	GIROLAMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	18/09/1964	3		
61	BONI	GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	23/02/1965	2	SI	
62	CRISTINA	NICCOLA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/04/1965	3		
63	GHIMAUDDO	IGNAZIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/11/1965	3		
64	DI GAETANO	ANDREA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	07/11/1965	4		
65	VULTAGGIO	ROSANNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	22/12/1965	0		
66	CRUCIATA	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	29/12/1965	4		
67	CORACI	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	20/12/1966	3		
68	FERRITO	SAVERIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	21/01/1967	0		
69	CATANZARO	MARIA GIUSEPPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	23/06/1967	0		
70	VULTAGGIO	BIAGIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	09/05/1968	3		
71	LOMBARDO	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	16/07/1968	2		
72	ETERNO	GASPARÉ	SI	SI	SI	SI	SI	SI	26/11/1968	1		
73	PIRRONE	PASQUALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	20/03/1969	4		
74	LUCCHÈSE	GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/08/1969	0		
75	PITITONE	SALVATORE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	06/03/1972	0		
76	MULE'	ELENA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	23/10/1972	4		
77	SUPPA	PIETRA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/10/1972	4		
78	BATTAGLIA	LIBERIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	18/11/1972	4		
79	LAMPASONA	PATRIZIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	25/02/1975	3		
80	PAGLINO	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	13/02/1964	0		
81	AMODEO	MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	25/10/1947	0	SI	
82	VACCARO	GIOVANNI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/05/1948	2	SI	
83	VIOLA	VITO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/08/1955	4		
84	CARDINALE	FRANCESCO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	23/02/1959	5	SI	
85	MELODIA	BEATRICE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	13/09/1962	3		
86	CALANDRINO	EMANUELA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	02/12/1962	0		
87	LEONARDI	ANGELO GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	11/01/1963	3		
88	DI MARIA	MARGHERITA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	14/01/1963	0		
89	MANCUSO	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/02/1963	0		
90	CANGELOSI	ANNA MARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	13/03/1963	2		

[Handwritten signature]

124	CACCIATORE	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI			30/04/1968	2		
125	LEONARDI	FRANCESCA	SI	SI	SI			23/10/1968	2		
126	CALANDRINO	GIUSEPPA	SI	SI	SI			28/10/1968	0		
127	STELLINO	ANTONINA MARIA	SI	SI	SI			01/01/1969	3		
128	LENTINI	ANTONINA	SI	SI	SI			29/04/1969	4		
129	CASSARA'	ANTONINA	SI	SI	SI			04/05/1969	2		
130	MALTESE	MARIA ANTONINA	SI	SI	SI			11/05/1969	3		
131	NICOLOSI	MARIA	SI	SI	SI			12/10/1969	3		
132	LIPARI	ADRIANA	SI	SI	SI			31/01/1970	2		
133	STABILE	PASQUA CATERINA	SI	SI	SI			30/04/1970	2		
134	BUTERA	LEONARDO	SI	SI	SI			11/12/1970	0		
135	CAMPO	ADELAIDE	SI	SI	SI			04/08/1971	0		
136	LONGO	CATERINA	SI	SI	SI			20/09/1971	3		
137	LOMBARDO	VINCENZA	SI	SI	SI			28/09/1971	1		SI
138	ASTA	BERNARDO	SI	SI	SI			28/10/1971	1		
139	MULE'	FABIO	SI	SI	SI			28/10/1971	0		
140	PIZZITOLA	ISIDORO	SI	SI	SI			18/05/1972	2		
141	LAUDANI	DOROTEA	SI	SI	SI			04/06/1972	1		
142	SCURTO	VITALBA	SI	SI	SI			06/08/1972	1		
143	CAPPERO	FRANCESCA	SI	SI	SI	SI		30/10/1966	0		
144	BONVENTRE	VINCENZA	SI	SI	SI			11/07/1958	0		
145	LOMBARDO	ANTONINA	SI	SI	SI			23/08/1963	0		
146	CRUCIATA	SEBASTIANA	SI	SI	SI			05/11/1964	2		
147	PIPITONE	MARGHERITA	SI	SI	SI			22/11/1964	0		
148	CASTROGIOVANNI	GIROLAMO	SI	SI	SI			25/04/1965	4		
149	IMPELLIZZERI	ANNA	SI	SI	SI			03/12/1966	3		
150	ARENA	FRANCESCA	SI	SI	SI			05/02/1967	0		
151	D'ANGELO	NUNZIO	SI	SI	SI			15/05/1967	4		
152	PIRRONE	CONCETTA	SI	SI	SI			10/06/1967	0		
153	PUGLIESI	FRANCESCA ANNA	SI	SI	SI			02/08/1967	0		SI
154	FILIPPI	ANTONINA	SI	SI	SI			29/03/1968	1		
155	RIZZO	PIETRA	SI	SI	SI			04/05/1968	0		
156	PIZZITOLA	GIUSEPPA	SI	SI	SI			21/03/1969	0		

157	SCIACCA	CATERINA	SI	SI			27/04/1969	3		
158	ACCARDO	MARIA	SI	SI			15/05/1969	4		
159	PICCICHE'	ANNA MARIA	SI	SI			17/12/1969	4		
160	CALANDRINO	GIUSEPPA	SI	SI			06/04/1970	0		
161	ZANCA	MARIA SOCCORSA	SI	SI			23/06/1970	0		
162	PIPTONE	MARIA LINDA	SI	SI			22/08/1970	0		
163	BONGIOVANNI	CATERINA	SI	SI			13/10/1970	3		
164	MESSANA	ANGELA	SI	SI			18/12/1970	0		
165	ACCARDO	MARIA LETIZIA	SI	SI			11/01/1971	4		
166	ABATE	RITA ANNA	SI	SI			18/04/1971	0		
167	CAPPERO	AGATA	SI	SI			10/03/1972	2		
168	STABILE	MARISA	SI	SI			22/03/1972	0		
169	ACCARDO	GIUSEPPINA	SI	SI			08/06/1972	0		
170	ARCILESI	MARISA	SI	SI			02/01/1973	2		
171	PARRINO	FRANCESCA	SI	SI			16/05/1973	0		
172	VILARDI	GIACOMA	SI	SI			18/09/1973	4	SI	
173	PECORARO	CATERINA	SI	SI			30/12/1973	0		
174	MANNINA	GIOVANNA	SI	SI			07/10/1974	2		
175	DI LIBERTO	MARIA GRAZIA	SI	SI			12/12/1974	2		
176	CASSARA'	LAURA M.G.	SI	SI			23/01/1975	0		
177	PAPANIA	ANTONINO	SI	SI			30/07/1975	0		
178	FILIPPI	MARIA LUISA	SI	SI			31/07/1975	0		
179	RENDA	SANDRA	SI	SI			05/08/1975	0		
180	GALANTI	GERMANA	SI	SI			14/08/1975	1		
181	MANISCALCHI	SANTA	SI	SI			23/08/1976	3		
182	PICCICHE'	KATIA	SI	SI			17/04/1977	1		
183	GIARRATANO	VINCENZA	SI	SI			30/08/1977	0		
184	MISTRETTA	FRANCESCA	SI	SI			04/05/1966	0		
185	BUTERA	MARIA LUISA	SI	SI			27/04/1970	0		ESCLUSA MANCA SOTTOSCRIZIONE



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Prot. n. 12184 /2014

Alcamo, li 4/6/2014

trasmissione via mail:

mcascio@comune.alcamo.tp.it

sindaco@comune.alcamo.tp.it

Al Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane
(Presidente Commissione Esaminatrice)

E, p.c.

Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: esecuzione sentenza Tar Palermo, Sez. III, n. 2524/13 del 20/12/2013 afferente accoglimento ricorso proposto dalla sig.ra Badalamenti Caterina avverso Determina dirigenziale n. 475 del 2/3/2005 di approvazione della graduatoria di un concorso per la selezione di n. 36 operai generici a tempo indeterminato e di n. 14 pulizieri uffici a tempo indeterminato. Riferimento Vs. nota prot. 9076 del 29/4/2014, ricevuta il 4/6/2014 al prot. avv. n. 861.

Facendo seguito a quanto richiesto da codesto Dirigente, con la nota a riferimento, a quest'Avvocatura in ordine al modus con cui mettere in esecuzione la sentenza in oggetto richiamata, si significa quanto in appresso.

Premesso che la predetta sentenza appare ineccepibile laddove, tra l'altro, è motivato, in accoglimento dell'unica censura mossa contro i provvedimenti impugnati, che *il bando di gara richiama la predetta circolare [dell'Assessorato al Lavoro Regione Siciliana, 30 settembre 2002, n. 20] ed entrambi fanno riferimento, non già all'esistenza di un pregresso rapporto alle dipendenze dell'Amministrazione, ma esclusivamente alla circostanza della "utilizzazione in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione" ovvero "in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste" [...]*e, per l'effetto, gli atti impugnati devono essere annullati con riferimento alla posizione della ricorrente, che

andrà ricollocata nelle graduatorie impugnate, valutando la sua attività svolta per il Comune di Alcamo allo stesso modo di quella svolta alle dipendenze dello stesso.

Precisato ciò, appare inequivocabile, a tenore della richiamata parte motiva della sentenza, che codesto Settore debba rideterminare gli anni di servizio svolti dalla sig.ra Badalamenti Caterina, scevro da ogni considerazione circa lo status di lavoratore "gerarchicamente dipendente".

Sicché, in adesione al criterio selettivo della utilizzazione in attività socialmente utili (ASU) presso lo stesso ente che abbia effettuato la selezione (Comune di Alcamo, nella specie), di cui alla summenzionata circolare assessoriale, devono essere computati tutti i periodi di utilizzazione in ASU della sig.ra Badalamenti, sino al momento di pubblicazione dei bandi selettivi *de quibus*.

Per l'effetto, la sig.ra Badalamenti andrebbe (ri)collocata "ora per allora" in ciascuna graduatoria in funzione del punteggio siccome rideterminato, verosimilmente in posizione utile per essere assunta, dovendo la stessa, ovviamente, poi optare per l'una o per l'altra assunzione.

Ed infatti, ad opinamento di quest'Avvocatura, alla rimodulazione in parte qua delle graduatorie è indifferente che "medio-tempore, sono deceduti e/o collocati a riposo e/o trasferiti presso altri enti n. 12 soggetti vincitori di detta selezione", dovendosi, per l'appunto, procedere tenendo conto tuttora dello stato di fatto riguardo la platea di tutti i partecipanti risultati vincitori, siccome cristallizzato con l'approvazione della graduatorie medesime, giusta Determina dirigenziale parzialmente annullata con la richiamata sentenza.

Tanto si rassegna in evasione al richiesto parere, restando nella discrezionalità del Funzionario in indirizzo la ponderazione delle questioni affrontate per le determinazioni ultime da adottare e confidando per il proseguo nel rispetto del disposto di cui al ricordato art. 60 del regolamento.

In ultimo, la scrivente affida in forma riservata il presente parere, non consentendo la sua divulgazione in qualsiasi forma a terzi nemmeno sotto forma di accesso ai documenti amministrativi e all'informazione, il cui esercizio per gli atti propri dell'Avvocatura Comunale è escluso dall'art. 66 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore collaborazione richiesta.

Tanto si doveva.

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
avv. Giovanna Mistretta

4.

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 35705 del 16 LUG. 2014
Assegnata al Settore 16 LUG. 2014
16 LUG. 2014
Segretario Generale

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
DEL COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO
ALCAMO

Oggetto: Bando di selezione per l'assunzione di n.50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale riservato a tutta la platea dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt.11 e 12 L.R. 85/95. - Sentenza T.A.R. n.2524 del 20 Dicembre 2013 - Riapertura procedura concorsuale.

La sottoscritta Badalamenti Caterina, nata ad Alcamo il 01/11/1953 e residente nella Via Nicolò della Valle n.140, in riscontro alla Vostra nota prot. n.34692 del 10/07/2014 notificatami il 12/07/2014, comunica di optare per il concorso relativo a n.14 posti a tempo indeterminato part-time di puliziere uffici.

Con Osservanza

Badalamenti Caterina



Proposta N° 330 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 08/08/2014		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 283 del Reg.	OGGETTO :	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N 50 UNITA DIPERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE RISERVATO AI LAVORATORI ASU E CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO. ESITI CONFORMATIVI DELLA SENTENZA TAR SICILIA N. 2524/2013. NOMINA SIG.RA BADALAMENTI CATERINA. ATTI CONSEQUENZIALI
Data 12/08/2014		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1) | Sindaco | Bonventre Sebastiano |
| 2) | Ass. Anz. | Coppola Vincenzo |
| 3) | Assessore | Culmone Renato |
| 4) | Ass. V/Sindaco | Cusumano Salvatore |
| 5) | Assessore | Manno Antonino |
| 6) | Assessore | Grimaudo Anna Patrizia Selene |
| 7) | Assessore | Papa Stefano |

PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
X		X		
X		X		
	X			
X		X		
	X			
X		X		
X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dr. Marco Cascio**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: selezione per l'assunzione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato e parziale riservato ai lavoratori ASU e con contratto di diritto privato a tempo determinato. Esiti conformativi della sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013. Nomina Sig.ra Badalamenti Caterina. Atti consequenziali.

Premessa la Sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013 che, su ricorso proposto dalla concorrente alla selezione de quo Sig.ra Badalamenti Caterina, lavoratrice ASU avviata al lavoro dalla Coop. la Civetta, ma in servizio al tempo presso il Comune di Alcamo Settore Politiche Sociali- Asilo E. Salgari, impone la riformulazione della graduatoria per titoli al fine di inserire utilmente tra i vincitori la ricorrente in epigrafe a modifica della determinazione n. 495 del 02/03/2005. Oggetto di impugnativa;

Vista la determinazione sindacale n. 30 del 4 aprile 2014 a mezzo della quale si è proceduto alla nomina della Commissione di selezione incaricata di conformare la graduatoria per titoli alle statuizioni della sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013;

Visti gli allegati verbali n. 1 del 16/04/2014, n. 2 del 28/04/2014 e n. 3 del 18/05/2014 della Commissione di valutazione e le parimenti allegate graduatorie:

- a) per n. 14 posti a tempo indeterminato a part-time di pulizieri uffici;
- b) per n. 36 posti a tempo indeterminato e part-time di operaio generico;

Vista, altresì, la allegata determina dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 1466 del 15/07/2014 a mezzo della quale sono state approvate le graduatorie e si è dato termine alla Sig.ra Badalamenti Caterina di esercitare il diritto di opzione perché utilmente iscritta in entrambe le graduatorie;

Vista l'allegata nota prot. n. 35709 del 16/07/2014 a mezzo della quale la Sig.ra Badalamenti Caterina opta per la graduatoria del concorso relativo a n. 14 posti di a tempo indeterminato part-time di "puliziere uffici";

Visto l'art. 15 L.R. 44/1991 e s.m.i.

Vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Per le superiori ragioni in fatto e diritto, nominare nel posto a tempo indeterminato e part-time di "puliziere uffici" di cui in atti la Sig.ra Caterina Badalamenti nata ad Alcamo il 01/11/1953, utilmente collocata al posto 9°, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro;
- 2) Mandare al Settore Risorse Umane per la stipula del relativo contratto individuale di lavoro subordinatamente alla produzione di documenti attestanti il possesso dei requisiti all'accesso al pubblico impiego;
- 3) Dare atto che la Sig.ra Badalamenti Caterina viene inquadrata, con la categoria giuridica ed economica "A" di cui al CCNL del 31/03/1999 e con l'onere dello svolgimento delle mansioni equivalenti ed esigibili ai sensi dell'art. 3 del prefato CCNL (operaio generico, commesso, autista etc.);
- 4) Conseguentemente escludere dalla graduatoria la Sig. Messina Giovanna nata il 16/10/1957 precedentemente collocata al 23 posto della graduatoria di puliziere uffici onerando il Settore Risorse Umane per la consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro ed agli atti gestionale conseguenti;
- 5) Dare atto che il presente atto non comporta un ulteriore aggravio della spesa del personale, atteso che la Sig.ra Badalamenti si colloca nel posto, in sostituzione della signora Giovanna Messina;

IL PROPONENTE
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: selezione per l'assunzione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato e parziale riservato ai lavoratori ASU e con contratto di diritto privato a tempo determinato. Esiti conformativi della sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013. Nomina Sig.ra Badalamenti Caterina. Atti consequenziali.

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: selezione per l'assunzione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato e parziale riservato ai lavoratori ASU e con contratto di diritto privato a tempo determinato. Esiti conformativi della sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013. Nomina Sig.ra Badalamenti Caterina. Atti consequenziali.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **selezione per l'assunzione di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato o parziale riservato ai lavoratori ASU e con contratto di diritto privato a tempo determinato. Esiti conformativi della sentenza TAR Sicilia n. 2524/2013. Nomina Sig.ra Badalamenti Caterina. Atti consequenziali.**

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li

28-07-2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Cascio



Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

30/7/2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

Il Direttore di Ragioneria
(Dott. Sebastiano Luppino)



Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Vincenzo Coppola

F.to Marco Cascio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/08/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Cascio

Avvocato Silvana Maria Calvaruso
Dr. Cristofaro Ricupati
Via Sen. F.sco Parrino, 51- Alcamo-

6

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
MEMORIA DI COSTITUZIONE

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo Sindaco pro-tempore prof. Sebastiano Bonventre - C.F.: 80002630814, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. dal Segretario Generale del Comune di Alcamo Dott. Cristofaro Ricupati congiuntamente dall'avv. Silvana Maria Calvaruso dell'Avvocatura Comunale, giusta deliberazione di G.M. n. 19 del 27.01.2015, immediatamente esecutiva (All. 4), e procura speciale in calce al ricorso rilasciata in data 09.02.2015, (All. 2) elettivamente domiciliato in Trapani, Via Vespri, 10, presso lo studio dell'avvocato Michele Lombardo,

Ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni si indicano i seguenti indirizzi:

fax: 0924 - 590208; 0924/507129

pec: silvanamaria.calvaruso@avvocatitrapani.legalmail.it

p.e.c.: cristofaro.ricupati@pec.it

- resistente -

CONTRO

La Sig.ra **Messana Giovanna** nata a Gibellina il 16.10.1957 rappresentato e difeso dall'avv. Liboria Orlando del foro di Trapani, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in via Florio n. 6 Alcamo;

ricorrente-

Ritenuto impugnativamente il ricorso proposto dalla Sig.ra Messana Giovanna si rappresenta e deduce:

IN FATTO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani il 22.12.2014 (R.G. n. 2282/2014) e notificato al Comune di Alcamo in data 20.01.2015 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il ricorrente assume:

-di essere stata dipendente del Comune di Alcamo dal 01.07.2005 come operatore dei servizi ausiliari, quando è stata assunta in forza della determinazione

dirigenziale n. 475 del 02.03.2005 con la quale era stata approvata la graduatoria ed erano stati nominati i vincitori della selezione per la copertura di n. 50 posti a tempo indeterminato e parziale, cat. A, di cui 36 operai generici e n. 14 pulizieri di ufficio, in esecuzione della deliberazione della G.M. n. 135 del 16.05.2005.

-il contratto di lavoro veniva sottoscritto in data 04.05.2005 con decorrenza 01.07.2005 dopo avere offerto alla ricorrente la possibilità di una scelta tra le due graduatorie.

-in data 31.07.2014 il dirigente del Settore Affari Generali e risorse umane, dr. Marco Cascio avvisava la sig.ra Messana che l'Amministrazione Comunale aveva avviato la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro e, dato il preavviso, lo risolveva a decorrere dal giorno 01.11.2014, giusta determinazione dirigenziale del settore n. 1466 del 15.07.2014 ed adottanda deliberazione di Giunta Comunale.

-con lettera del 04.09.2014, prot. n. 41562 la sig.ra Messana Giovanna impugnava il licenziamento, comunicato il 31.07.2014, perché illegittimo e non sorretto da giustificato motivo e/o da giusta causa, palesemente nullo, invalido ed inefficace.

Non avendo avuto alcun riscontro all'impugnazione del licenziamento in via amministrativa in data 04.09.2014 giusta nota prot. 41562 cit. la ricorrente, oggi, si affida ai motivi contenuti in ricorso e chiede che il Tribunale adito voglia:

- *accogliere il presente ricorso e i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto:*

accertare e dichiarare la illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento disposto con nota prot. n. 36603 del 31.07.2014; condannare il Comune di Alcamo alla reintegrazione del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, con pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello della reintegra;

- *condannare il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari;*

- *Salvo ogni altro diritto.*

In via istruttoria chiede:

- *Ordinare l'acquisizione e la produzione, con onere a carico del Comune di Alcamo, delle delibere, determine e di tutti gli atti relativi all'assunzione della sig.ra Messana Giovanna e di quelle della sig.ra Badalamenti Caterina, comprensive delle graduatorie stilate, nonché dei nominativi dei dipendenti*

risultati vincitori della selezione relativa al concorso di n. 14 posti di puliziere e di n. 36 posti di operaio generico di cui alla deliberazione n. 280 del 10.12.2004 e di coloro tra questi, che sono andati in pensione o abbiano rinunciato e/o abbiano esercitato il diritto di opzione tra l'una e l'altra graduatoria e, conseguentemente, dello scorrimento tra le due graduatorie.

Premesso quanto nel ricorso per cui oggi è causa, si rileva l'infondatezza dello stesso in fatto e diritto per i motivi che seguono:

preliminarmente ed in rito si eccepisce:

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

L'art. 63 comma del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro un tempo devolute al giudice amministrativo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 80/1998. Infatti prevede essa norma che: *Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.*

L'art. 63, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede, invece, che:

Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

Orbene, nella fattispecie per cui è causa, risulta *per tabulas* che si è trattato di una vera e propria procedura concorsuale per l'assunzione di n. 50 (36 + 14) unità di personale a tempo indeterminato parziale interamente riservata alla platea di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Infatti, fra i predetti 50 posti messi a concorso cat. A., alla cui selezione, ebbe a partecipare l'odierna ricorrente, unitamente ad altri concorrenti, la signora Messana si

classificò utilmente in entrambe le graduatorie, ma optò per uno dei 14 posti di puliziere.

Ciò posto, risulta evidente che vi è stata una vera e propria procedura selettiva ed in quanto tale parte resistente rileva che il T.A.R. sia dotato della giurisdizione, nel caso di stabilizzazione – come quella in questione - indetta dall'Amministrazione, avente elementi tipicamente concorsuali, essendovi un numero limitato di posti messi a concorso ed essendo stata prevista la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione dei primi graduati.

Invero, il Tribunale amministrativo per la Sicilia T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, con sentenza breve del 21 giugno 2011, n. 1137, pur evidenziando che in *"materia di stabilizzazione dei precari la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del rilievo che la procedura in questione "non può essere definita concorsuale, ai fini previsti dal criterio di riparto della giurisdizione enucleato dall'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, atteso che in essa manca l'aspetto più tipico del concorso, e cioè il numero limitato e predeterminato dei posti da coprire, con la conseguente valutazione comparativa dei candidati, la formazione di una graduatoria e l'assunzione dei primi graduati"*, ha chiarito che a diversa conclusione deve pervenirsi ove "la procedura di stabilizzazione indetta dall'Amministrazione resistente presenta proprio tali elementi tipicamente concorsuali, essendovi un numero limitato di posti messi a concorso (18 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere) ed essendo stata prevista la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione dei primi graduati. Trattandosi dunque di una vera e propria procedura concorsuale finalizzata all'assunzione, deve ritenersi sussistere la giurisdizione di questo Tribunale (ex multis: TAR Palermo Sez. I, n. 1868 del 15.2.2010 e Cass. SS. UU. 26 gennaio 2011, n. 1778)".

Ed è proprio la fattispecie per cui è causa che vede una vera e propria procedura concorsuale, in ordine alla quale tipologia si è altresì pronunciato di recente il C.G.A. sez. giur. con sentenza n. 299 del 12.03.2012 con la quale si è stabilito che la giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione per il personale precario delle amministrazioni pubbliche appartiene al giudice ordinario, salvo il caso in cui – trattandosi di stabilizzare personale la P.A. debba fare ricorso ad una vera e propria selezione per individuare il personale da assumere, poiché in tale evenienza sussiste la giurisdizione del G.A. ai sensi dell'art. 63 del comma 4 del T.U. n. 165/2001 in quanto

si tratterebbe, di fatto, di una procedura di natura concorsuale (Cass. SS.UU. n. 16041/2010; Cass. SS.UU. n. 24904/201; Cass. SS.UU. 01-07-2010, n. 15648).

Per concludere, si sottolinea che codesto Tribunale con sentenza n. 163/2013 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in altra controversia analoga alla presente, demandando al ricorrente l'onere di riassumere la causa innanzi al Giudice amministrativo.

Quindi, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare la graduatoria innanzi al TAR allorché ricevette la determinazione di comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, in virtù della determinazione dirigenziale n. 1466 del 15.07.2014 con la quale veniva approvata la nuova graduatoria del concorso di che trattasi, in esecuzione del *decisum* del Giudice amministrativo, come fece la sig. Badalamenti Caterina *in illo tempore*.

Pertanto, oggi non ci si può dolere della risoluzione del rapporto di lavoro innanzi a codesto On.le Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ricorrendo al rito ex legge 92/2012, (c.d. rito Fornero).

Pertanto, sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile per carenza e difetto di giurisdizione.

Senza recesso alcuno dalla superiore eccezione, dalla quale non si ha motivo di desistere, per mero tuziorismo difensivo e nella non temuta ipotesi di rigetto, si rileva nel merito l'infondatezza del ricorso sotto molteplici profili di merito, che riprendono i motivi di ricorso formulati sotto i numeri 1), 2), 3).

1) Sull'eccepita illegittimità e inefficacia della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, a firma del dr. Marco Cascio, perché non preceduto da delibera di G.M.:

la censura mossa avverso la nota prot. n. 36603 del 21.07.2014, notificata in data 31.07.2014, a mani della stessa ricorrente, (All. 3) è priva di pregio giuridico, atteso che il dirigente responsabile non ha fatto altro che comunicare l'avvio di procedimento risolutivo del rapporto, che all'esito della nuova graduatoria costituiva atto dovuto, atteso che il presupposto per la stipula del contratto di lavoro in essere era venuto meno per effetto dell'inserimento nelle graduatorie della sig.ra Badalamenti Caterina.

Ciò nella considerazione che l'odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare gli esiti della nuova graduatoria approvata con la determinazione n. 1466 del 15.07.2015 innanzi al Giudice Amministrativo. Cosa che non ha fatto, precludendosi ogni possibilità di sovvertire l'esito a lei sfavorevole, attesa l'intangibilità dell'atto

amministrativo per decorrenza dei termini di impugnazione giusta il combinato disposto di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del C.P.A.

Il dirigente non ha, quindi, ecceduto nelle sue attribuzioni essendo un atto di competenza dirigenziale, giusta il combinato disposto di cui all'art. 107 del TUEL, ed art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i.

Ragion per cui sotto tale profilo nessuna illegittimità o inefficacia può essere additata alla decisione dirigenziale, con la quale si è comunicato ritualmente all'odierna ricorrente, che avrebbe potuto prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso, finalizzato alla tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive; diritto esercitato in data 01.09.2014 giusta richiesta di copia della determinazione dirigenziale n. 1466 del 15.07.2014, successivamente rilasciata all'odierna ricorrente a mezzo del suo avvocato, Liboria Orlando.

In merito alla necessità della deliberazione di Giunta da adottarsi in via preventiva, rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che la competenza della G.M. non si estende fino al compimento di atti gestionali, quali l'approvazione della graduatoria, attribuiti in via esclusiva *ex lege* alla dirigenza, mentre essa risulta limitata alla generica attribuzione contenuta all'art. 15 legge regionale 44/91 e s.m.i. in materia di assunzioni, stato giuridico ed economico del personale, come richiamato dall'art. 13 della legge regionale 7/92 e s.m.i. nella interpretazione consolidata fornita con circolare n. 2 del 13.04.2001, dell'Assessorato regionale enti locali che di seguito si riporta in stralcio:

[.....] c) in tema di personale, con richiamo delle competenze generali (atti di gestione e di amministrazione e quindi di assunzione) riconosciute ai dirigenti e ai funzionari apicali dall'introdotta e modificato art. 51, commi 3 e 3 bis, della legge n. 142/90, si rimarca che le competenze regolamentari delle giunte, in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi e quindi di dotazioni organiche, non si estendono ai programmi delle assunzioni, in carenza di assegnazione di risorse stabilite dai consigli (cfr. introdotta art. 32, comma 2, lett. b e l della legge n. 142/90).

2) Sull'eccepita illegittimità, inefficacia e mancanza di motivazione del licenziamento con richiamo alla sentenza del TAR.

3) Sull'eccepita violazione del diritto di contraddittorio e di scelta della ricorrente tra le due graduatorie.

Entrambi i motivi vengono controdedotti congiuntamente attesa la loro connessione.

Non è condivisibile, del pari, la censura mossa circa l'incidenza della sentenza del TAR Sicilia n. 2524 del 19.10.2014 con la quale la sig.ra Badalamenti Caterina è stata ricollocata nelle graduatorie impugnate con il ricorso giurisdizionale r. g. n. 1169 del 2005, posto che l'odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto intervenire nel medesimo ricorso, a seguito della integrazione del contraddittorio disposta dal TAR con ordinanza del 9 aprile 2013, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i concorrenti che precedevano la sig.ra Badalamenti, fra cui proprio la sig.ra Messana Giovanna.

Ma vi è più. A norma dell'art. 92 comma 4 del C.P.A. l'odierna ricorrente, potrebbe impugnare la sentenza del TAR cit., ove dimostri in giudizio di non aver avuto conoscenza del processo a causa di nullità del ricorso o della sua notificazione, non rispondendo a verità l'affermazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, secondo cui *" non ha potuto impugnare la sentenza del TARperché il Comune di Alcamo ha comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro - con riferimento a detta sentenza - dopo che erano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa e quindi quando era divenuta definitiva."*

Pertanto, oggi non si può dolere in questo giudizio della mancata conoscenza del processo, essendo domanda da proporre al Giudice Amministrativo.

In ogni caso, come la sig.ra Badalamenti ebbe a subire la facoltà di opzione nella procedura concorsuale, oggi è la stessa ricorrente a subire gli effetti della scelta esercitata dalla stessa, non potendo pretendere di essere collocata in graduatoria dopo la sig.ra Badalamenti, posto che in tal caso il concorso non sarebbe più a n. 50 posti bensì a n. 51 posti, sommando le due tipologie di lavoratori, operaio generico (36 posti) ed operatore puliziere (14 posti).

L'inerzia dell'odierna ricorrente non può essere sanata con l'inserimento della stessa nella (nelle) graduatorie accodandosi all'opzione legittima che la sig.ra Badalamenti ha esercitato.

Né può condividersi l'asserita arbitrarietà nella riformulazione della graduatoria, avendo la commissione ottemperato al giudicato del TAR, applicando il criterio che aveva stabilito con la sentenza, cioè quello della utilizzazione in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione. In ogni caso, ove ritenuto tale il comportamento della dirigenza, ben poteva impugnare la nuova graduatoria nei termini di legge, cosa che non è stata fatta, come già evidenziato.

A questo punto, la risoluzione del rapporto di lavoro non può che costituire atto dovuto e conseguenziale all'esecuzione del giudicato, non potendosi configurare alcun diritto

dell'odierna ricorrente ad essere ricollocata in una graduatoria che lei stessa non ha contestato dopo la sua riformulazione ed approvazione con la cit. determinazione dirigenziale n. 1466 del 15.07.2014.

In merito alle richieste istruttorie:

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è del tutto inconducente, oltre che inammissibile (per quanto di qui a breve si dirà) la richiesta istruttoria volta ad ordinare l'acquisizione delle delibere, determine e di tutti gli atti relativi all'assunzione della sig.ra Messana Giovanna, e di quelle della sig.ra Badalamenti Caterina, compresi gli atti relativi ai collocamenti a riposo, essendo trascorsi ben 10 anni dalla conclusione della procedura concorsuale.

Specificatamente, circa la cennata inammissibilità, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 25 maggio 2004 n. 10043 ha statuito icasticamente che *"l'ordine di esibizione di documenti non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante"*.

Ciò a maggior ragione attesa la sommarietà del rito introdotto dalla legge Fornero che non consente di dilatare i tempi del processo, pena la vanificazione delle esigenze di speditezza che il Legislatore ha voluto salvaguardare. E' di tutta evidenza che l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc riguardante una siffatta mole documentale (tutti i dipendenti che sono andati in pensione, di quelli che hanno rinunciato o optato per l'altra graduatoria – aggiungiamo noi – quelli deceduti, nonché tutta la documentazione del concorso) richiederebbe diverse settimane per la loro individuazione e successiva produzione, laddove l'odierna ricorrente, quando ha esercitato il diritto di accesso nel mese di settembre 2014, avrebbe potuto e dovuto richiedere ogni atto – come è stato indicato nella nota di avvio del procedimento – utile per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta istruttoria ex art. 210 cpc, qualora l'interessato possa acquisire copia degli stessi documenti e produrli in giudizio come è suo onere processuale, trattandosi di mezzo istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. sent. n. 9514 del 8/09/1999, n. 12997 del 14.07.2004).

Pertanto, ci si oppone alla richiesta istruttoria ex art. 210 cpc, in quanto palesemente inammissibile.

Istanza di reintegrazione e risarcimento del danno

Pertanto, senza recesso dalla richiesta di dichiarazione di difetto di giurisdizione e gli ulteriori profili di merito trattati *ut supra*, si ritiene che l'istanza di reintegrazione debba essere rigettata, attesa la intangibilità dell'atto amministrativo presupposto, in forza ed in esecuzione del quale, è stato adottato l'atto risolutivo del rapporto di lavoro, giusta determinazione dirigenziale n. 1466/2014 e deliberazione di G.M. n. 283/2014, precisando che non si può qualificare lo stesso quale licenziamento individuale ex art. 18 della L. 300/1970 e s.m.i.

Non essendo stato qualificato e dimostrato alcun danno, né il nesso di causalità tra l'evento ed il danno stesso, la domanda risarcitoria non potrà trovare accoglimento alcuno.

Per tutto quanto esposto, dedotto ed allegato si chiede,

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO

Preliminarmente ed in rito:

1) Ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, a favore del G.A.;

Nel merito:

2) Rigettare il ricorso avanzato dalla sig.ra Messina Giovanna, perché infondato in fatto e in diritto, e comunque inammissibile;

3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare, con ogni statuizione, che nessun diritto alla reintegrazione/riassunzione quale puliziere o operaio, ha l'odierna ricorrente, confermando per l'effetto l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;

4) Rigettare, infine, la richiesta di risarcimento del danno in quanto palesemente infondata, per i motivi esposti in narrativa;

5) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;

6) Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti in corso di causa che si rendessero necessari anche in considerazione del comportamento processuale della controparte.

In linea istruttoria:

rigettare, per quanto sopra esposto, le richieste formulate in ricorso.

Per finalità istruttorie si allega:

- Copia notificata del ricorso con procura speciale in calce allo stesso, rilasciata in data 09.02.2015 (All. 1)
- deliberazione di G.M. n. 19 del 27.01.2015, immediatamente esecutiva (All. 2);

- nota prot. n. 36603 del 21.07.2014, notificata in data 31.07.2014, (All. 3)

Alcamo lì 13 febbraio 2015

dr. Cristoforo Ricupati

avv. Silvana Maria Calvaruso

PRODUZIONE

Procedimento art. 1 commi 48 e segg. legge 92/2012

Udienza del 20.02.2015 r.g. 2282/2014

- 1) deliberazione di G.M. n. 19 del 27.01.2015, immediatamente esecutiva (All. 1);
- 2) Copia notificata del ricorso con procura speciale in calce allo stesso, rilasciata in data 09.02.2015 (All. 2)
- 3) nota prot. n. 36603 del 21.07.2014, notificata in data 31.07.2014, (All. 3).

Alcamo lì 13 febbraio 2015

dr. Cristoforo Ricupati

avv. Silvana Maria Calvaruso

N. 2282 RG 2014



ORDINANZA ESECUTIVA
ex art.1 co. 49° della L. 92/2012

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 23691 del 25 MAG 2015
Assegnata al Settore
il 25 MAG 2015 Segretario Generale

Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Mauro Petrusa, a scioglimento della riserva assunta in data 20.2.2015 osserva quanto segue.

La parte ricorrente ha esposto di essere stata licenziata assunta dal Comune di Alcamo a seguito di pubblico concorso conclusosi con approvazione della graduatoria (delibera n. 475 del 2.3.2005) e, poi, di essere stata licenziata in quanto, a seguito di annullamento del predetto atto amministrativo di approvazione ad opera di Tar Sicilia (sent. n. 2526 del 2013, doc. 7 fasc. ric.) su ricorso promosso da Caterina Badalamenti (concorrente non risultata vincitrice), il Comune datore di lavoro, con comunicazione del 31.7.2014, ha intimato il licenziamento a decorrere dal 1.11.2014.

Avverso il predetto licenziamento la ricorrente ha spiegato le proprie doglianze.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo il difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.

Preliminarmente va detto che la giurisdizione sulla vicenda spetta senza dubbio al Giudice Ordinario, venendo in rilievo la risoluzione in via negoziale di un rapporto di lavoro e non una vicenda concorsuale né un provvedimento autoritativo della P.A. .

Tali conclusioni risultano ancor più evidenti laddove si consideri che, in un settore che presenta vistose analogie col caso di specie (quello dell'evidenza pubblica, in cui sono state prospettate molteplici soluzioni al problema della sorte del contratto aggiudicato in seguito all'annullamento della procedura da parte del G.A.), tanto le Sezioni Unite della S.C. (sent. 27169/07 e 10443/08) quanto l'Adunanza Plenaria del C.d.S. (sent. n. 9/2008) hanno chiarito che, a prescindere dalla tesi che si voglia condividere sul piano sostanziale (quella dell'annullamento del contratto di appalto illegittimamente aggiudicato, quella della nullità ovvero quella della inefficacia dello stesso), la giurisdizione spetti in ogni caso al Giudice Ordinario, venendo in rilievo la fase "esecutiva" del rapporto e non quella genetica-concorsuale.

L'eccezione preliminare di parte resistente è quindi infondata.

Venendo al merito, va premesso che le similitudini tra il caso di specie e quello prima richiamato (riguardante l'aggiudicazione del contratto di appalto nell'ambito dell'evidenza pubblica) non possono essere enfatizzate eccessivamente. Infatti, con riferimento agli appalti di lavori pubblici, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza più recente (che ha ripudiato sia la tesi tradizionale dell'annullabilità del contratto "a valle" che quella della nullità, affermando che il contratto aggiudicato alla parte illegittimamente vincitrice è affetto da inefficacia relativa e può essere caducato su iniziativa della parte che avrebbe



dovuto essere preferita) non risulta praticabile nel settore dei concorsi pubblici, non potendosi certo rimettere al soggetto ingiustamente pretermesso (che abbia vinto il processo amministrativo per la caducazione della gara) l'individuazione del rapporto lavorativo (instaurato dalla P.A. sulla scorta della graduatoria poi annullata) da caducare.

Di qui due possibilità interpretative: la prima è quella di ritenere che l'intera procedura selettiva venga automaticamente annullata e, quindi, che tutti i contratti di lavoro stipulati nelle more dalla P.A. vengano automaticamente risolti/dichiarati nulli/annullati (a seconda della tesi che si intenda sposare).

La seconda è quella di proteggere l'affidamento dei terzi cercando di circoscrivere l'effetto caducatorio e rimettendo alla P.A. (ed eventualmente alla magistratura, in seconda battuta) il compito di coordinare la necessità di dare esecuzione al giudicato amministrativo con le esigenze del caso concreto (*in primis*, quella di tutelare l'affidamento riposto dagli altri concorrenti sulla stabilità del rapporto di lavoro instaurato *medio tempore*).

Lo scrivente, aderendo alle conclusioni raggiunte in dottrina, intende seguire il secondo fra i gli orientamenti sopra richiamati e, quindi, ribadire i seguenti principi:

- a monte, il G.A., in sede di annullamento dell'atto della procedura concorsuale impugnato, si deve pronunciare anche sugli effetti della propria statuizione in ordine ai rapporti lavorativi instaurati nelle more dalla P.A.

Lo stesso, in altri termini, potrà imporre all'Amministrazione di ripetere l'intera procedura, laddove necessario (ad es. nel caso in cui accolga il ricorso di un aspirante illegittimamente escluso dalla gara che, quindi, non abbia neppure preso parte alle operazioni concorsuali), oppure, potrà indicare alla P. A. altro modo meno "invasivo" di dare esecuzione al giudicato (ad es. potrà imporre di modificare le graduatorie già approvate inserendovi il concorrente che abbia partecipato alla selezione e che sia stato ingiustamente risultato non vincitore).

- La P.A., nel secondo caso, potrà adoperarsi per dare esecuzione alla statuizione del G.A. nei modi ritenuti più opportuni: impiegando il proprio potere pubblicistico, ovvero, quello privatistico (ivi incluso il potere datoriale). Laddove la P.A. ricorra all'esercizio del potere autoritativo pubblicistico, la parte che intenda contestare l'uso di tale potere potrà adire ancora una volta il G.A. (eventualmente mediante giudizio di ottemperanza, laddove sia la stessa parte vittoriosa in sede di cognizione a dolersi della sostanziale violazione del giudicato a lei favorevole); invece, nel caso in cui la P.A. ricorra all'impiego di un potere di matrice privatistica (ancorchè si tratti di potere unilaterale, come nel caso di Amministrazione datrice di lavoro), ogni doglianza dovrà essere sollevata innanzi al G.O., come detto sopra (SU n. 27169/07 e n. 10443/08).
- Nella seconda ipotesi, ossia quando la P.A. dia esecuzione al giudicato utilizzando i poteri di un "privato datore di lavoro", il G.O. dovrà verificare la legittimità della statuizione datoriale secondo le coordinate giuslavoristiche, ma dovrà farlo anche alla luce del giudicato amministrativo precedentemente formatosi.

In definitiva, nel caso di specie, lo scrivente dovrà verificare se sussista un giustificato motivo di licenziamento della ricorrente alla luce delle istruzioni contenute nella sentenza del Tar Sicilia che ha accolto il ricorso di Caterina Badalamenti.

Infatti, con missiva del 21.7.2014, il Comune di Alcamo ha intimato il licenziamento della ricorrente "a seguito sentenza n. 2524/13". Questo richiamo va inteso come espressivo di un giustificato motivo oggettivo la cui sussistenza deve essere apprezzata dal giudice del lavoro secondo i canoni tipici del processo del lavoro, salve le peculiarità di cui si è detto sopra.



Ebbene: con la pronuncia del 19.11.2013 (doc. 7 fasc. ric.) il Tar Sicilia non ha disposto la caducazione dell'intera procedura selettiva né ha invitato il Comune di Alcamo a ripetere la gara.

Del resto, la concorrente che aveva avviato il processo amministrativo (Caterina Badalamenti) non aveva lamentato di essere stata esclusa illegittimamente dalla gara, ma si doleva dell'esito della stessa (reclamando il posto n. 8 della graduatoria "pulizieri"). Non era necessario, quindi, ripetere l'intera procedura concorsuale e, coerentemente, il Tar Sicilia aveva disposto nella sentenza sopra citata, l'annullamento degli atti impugnati (ossia dell'approvazione della graduatoria, delibera n. 475 del 2.3.2005) *"con riferimento alla posizione della ricorrente"*, evidenziando che tutte le esperienze lavorative precedentemente espletate dalla Badalamenti avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai fini della collocazione in graduatoria (quindi, non solo quelle svolte in qualità di "dipendente"); il Tar Sicilia ha poi aggiunto che la Badalamenti *"andrà ricollocata nelle graduatorie impuginate, valutando la sua attività svolta per il Comune di Alcamo allo stesso modo di quella svolta alle dipendenze dello stesso"*.

Quindi, il Comune di Alcamo non avrebbe potuto procedere al licenziamento della odierna ricorrente limitandosi a richiamare la sentenza n. 2524/13 del Tar Sicilia, perché tale pronuncia non dispone affatto la caducazione integrale delle graduatorie né autorizza la P.A. a recedere *ad nutum* da questo o da quel rapporto di lavoro.

Il Comune di Alcamo avrebbe dovuto modificare le graduatorie inserendovi la Badalamenti e, nel caso in cui all'esito di tale modificazione la Messana fosse finita in posizione non più utile per l'assunzione, avrebbe dovuto esternare le ragioni del licenziamento alla luce delle nuove graduatorie.

Nel caso di specie, invece, non è chiaro quale sia stato l'iter logico seguito dal Comune di Alcamo e, quindi, quali ragioni abbiano condotto al licenziamento della Messana:

Con provv. n. 283 del 12.8.2014 (all. B fasc. ric.) si dispone di *"escludere dalla graduatoria la Sig. Messana Giovanna"* e di *"nominare nel posto a tempo indeterminato e part-time di puliziere uffici ... la Sig.ra Caterina Badalamenti"*. In tale provvedimento non vengono esternate le ragioni della determinazione, ma si rinvia ad una *"determinazione sindacale n. 30 del 4.4.2014"* formulata da una Commissione *"incaricata di conformare la graduatoria ... alle statuizioni della sentenza TAR Sicilia 2124/13"*.

Tuttavia, anche dal tenore della determinazione 30/2014 (anch'essa prodotta dalla ricorrente, doc. 8), non si evince il perché sia stata licenziata la Messana e non altro dipendente; in tale atto, infatti, non si evidenzia né il punteggio attribuito alla Badalamenti, né le ragioni per le quali fosse necessario il licenziamento della Messana, la quale nel 2005 era stata collocata al 23° posto (doc. 1 fasc. ric.) e che era rimasta nella medesima posizione anche all'esito della modificazione delle graduatorie (come affermato al punto n. 4 dalla delib. n. 283/2014). La precedente circostanza appare rilevante anche in ragione del fatto che il concorso era per n. 50 posti, quindi, la Messana, pur perdendo la posizione n. 23 in cui era originariamente collocata, a seguito dell'inserimento della Badalamenti avrebbe dovuto scivolare nella posizione n. 24, comunque utile per l'assunzione. Non è chiaro, cioè, quali ragioni abbiano indotto il datore di lavoro a licenziare la Messana e non, invece, altri soggetti assunti in seguito all'approvazione delle graduatorie del 2005; appare evidente che la scelta del dipendente da licenziare sarebbe dovuta cadere su quello collocato nella posizione n. 50, non su quello collocato al posto n. 23° o 24°.

In sostanza: il Comune di Alcamo, come ogni datore di lavoro che provveda ad intimare il licenziamento di un dipendente, aveva l'onere di esternare nell'atto di intimazioni le ragioni



della propria statuizione e, nel presente processo, avrebbe dovuto provare la fondatezza delle ragioni precedentemente esternate.

Posto che la sent. Tar Sicilia n. 2524/13 di per sé non esprime alcun giustificato motivo di recesso (come detto), in mancanza di altri chiari motivi a supporto della legittimità del licenziamento, è necessario accogliere il ricorso.

Venendo a questo punto all'individuazione del rimedio applicabile fra quelli predisposti dall'art. 18 St. Lav. nella versione attualmente vigente, e dovendosi ritenere che il vizio del licenziamento non si sia limitato alla mera mancanza di motivazione del licenziamento, ma vada qualificato come manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo (in quanto la ricorrente occupava il 24° posto in graduatoria ed i posti disponibili erano 50) va disposta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e la condanna del Comune al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva da quantificare in misura pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre accessori e contributi.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Letto l'art. 1 co. 49° L. 92/2012

- **In accoglimento del ricorso, dispone la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condanna il Comune di Alcamo al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva, oltre interessi e rivalutazione, e con versamento dei relativi contributi;**
- **Condanna il Comune di Alcamo al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre iva CPA e spese generali.**

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Trapani il 21.5.2015

Il Giudice
Mauro Petrusa



Attese le competenze della Giunta Municipale ex art. 15 L.R. 44/1991, testo vigente per come integrato dall'art. 13 della L.R. 7/1992;


Visto il vigente O.R.E.L

Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) In esecuzione dell'ordine dato dal Tribunale di Trapani Sez. Lavoro giusta ordinanza esecutiva n. 2919/2015, reintegrare nel posto di "pulziere uffici" cat. giuridica "A" di cui al CCNL – Comparto Autonomie Locali del 31/03/1999, la sig.ra Messina Giovanna nata in Alcamo il 16/10/1957;
- 2) Mandare al Settore Risorse Umane per la stipula del contratto di lavoro, per i conseguenti impegni di spesa e per la piu' corretta esecuzione delle statuizioni tutte portate dalla Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani n. 2919/2015;
- 3) Mandare al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- 4) Riservarsi di proporre impugnativa avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro n. 2919/2015 perché palesemente viziata da erronea motivazione e travisamento dei fatti;

Il responsabile del Procedimento
d.ssa  Francesca Chirchirillo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/06/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati